

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 157/10^a

2^a COMM. CONSILIARE

V COMMISSIONE



Consiglio regionale della Calabria

**Proposta di Legge di iniziativa dei Consiglieri
regionali G. Aieta e M. D'Acri recante:**

**"Disposizioni sulla partecipazione della Regione
Calabria alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione Europea e
sulla programmazione nazionale per le politiche di
sviluppo e coesione"**

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 26562 del 30/06/2016

Classificazione 2.5

Relazione illustrativa

La disciplina del rapporto tra regioni italiane e Unione europea è stata regolamentata dapprima con l'art. 5 della legge 131/2003 (cd. Legge la Loggia), poi con la legge 11/2005 (cd. Legge Buttiglione) ed infine con la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

La legge 234/2012 ha abrogato la Legge Buttiglione e costituisce il necessario adeguamento dei meccanismi esistenti alle previsioni del Trattato di Lisbona e dei Protocolli allegati sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea (Protocollo n. 1) e sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (Protocollo n. 2).

L'impianto normativo su cui si fonda la presente proposta di legge è, quindi, finalizzato alla necessità di adeguare l'ordinamento regionale alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che, come già detto, ha sensibilmente riformato la disciplina dettata in materia dall'abrogata legge n. 11 del 2005, a cui è ispirata, invece, la vigente legge regionale n. 3 del 2007.

Come noto, la legge 234/2012, detta le regole sui rapporti tra l'ordinamento giuridico italiano e quello dell'Unione europea sotto diversi profili, relativi tanto alla fasce ascendente, di formazione del diritto europeo, che a quella discendente, diretta alla sua applicazione nel nostro ordinamento, nei casi in cui sia necessario l'intervento degli organi nazionali in ragione del carattere non *self-executing* della normativa europea. Per favorire la democratizzazione dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, la predetta legge, attraverso la valorizzazione degli enti territoriali degli Stati membri, introduce nuove norme che disciplinano la partecipazione delle regioni ai processi decisionali europei, in linea con il ruolo maggiormente incisivo attribuito agli enti territoriali dal Trattato di Lisbona del 2009. In particolare, la legge 234/2012, ha puntualmente definito, al Capo IV, il contributo delle regioni nel processo legislativo europeo, prevedendo anche il coinvolgimento diretto delle Assemblee legislative regionali.

La presente proposta di legge si articola in cinque Capi.

Il Capo I comprende due articoli aventi ad oggetto disposizioni di carattere generale che mirano a fissare i principi cardine dell'impianto normativo della proposta di legge.

In particolare, nell'articolo 1 è sancita la finalità della proposta di legge, ovvero la disciplina in essa contenuta è diretta a prevedere le modalità di partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto e delle disposizioni statali vigenti.

L'articolo 2 sancisce il principio ispiratore della proposta di legge, ovvero l'istituzionalizzazione di un rapporto collaborativo e un flusso informativo continuo tra la Giunta e il Consiglio regionale in merito all'esercizio delle rispettive competenze in ambito europeo.

Prima di passare in rassegna le disposizioni contenute al Capo II della proposta di legge, occorre evidenziare che, nel nuovo schema procedimentale delineato dalla legge 234/2012, ciascun ente regionale è abilitato ad esprimere autonomamente le proprie posizioni nel sistema di partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto dell'Unione europea.

In tal senso, particolare attenzione merita la partecipazione regionale alla fase di presentazione delle osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea.

Infatti, l'articolo 24, comma 3, della legge 234/2012 prevede che entro trenta giorni dalla data del ricevimento dei progetti di atti europei, le regioni, nelle materie di loro competenza, possano trasmettere al Governo eventuali osservazioni dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative. Una volta acquisito il punto di vista regionale sui progetti di atti UE, si avvia il procedimento finalizzato alla formazione della politica del Governo. In tal modo, il successivo raccordo tra i due orientamenti (nazionale e regionale) offrirà le basi per la definizione della unitaria posizione italiana da rappresentare nelle competenti sedi decisionali europee.

Ciò detto, il Capo II, disciplina la partecipazione della Regione Calabria alla fase ascendente di formazione degli atti euro unitari, cristallizzando un modello collaborativo diretto alla formazione di una posizione unitaria della Regione attraverso la formalizzazione di un'intesa tra Giunta e Consiglio regionale, caratterizzata dall'iniziativa dell'Esecutivo.

Ma vi è di più. All'articolo 3, è previsto un meccanismo di salvaguardia per garantire, comunque, la formulazione delle osservazioni anche nel caso di mancata formalizzazione dell'intesa da parte dei soggetti coinvolti. Infatti, si prevede, da un lato, che la Giunta possa, comunque, trasmettere le proprie osservazioni ai soggetti istituzionali indicati all'articolo 24, comma 3, della legge 234/2012, e dall'altro che il Consiglio regionale, formuli le proprie osservazioni, per il tramite della Commissione consiliare competente e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3 della presente proposta di legge.

La partecipazione regionale alla fase ascendente euro unitaria risulta ulteriormente valorizzata dalle procedure nazionali finalizzate al controllo preventivo del rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti dell'Unione europea (*early warning – allerta precoce*). E' bene sottolineare come il rilievo di tali procedure vada valutato nell'ottica della originalità dell'ordinamento europeo in cui lo sviluppo del ruolo delle Assemblee legislative regionali può prendere forma, oltre che attribuendo alle stesse un potere di proposta, anche e soprattutto riconoscendogli un potere di *warning*.

La legge 234/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento una esplicita disciplina riferita al controllo sul principio di sussidiarietà da esplicarsi tramite un parere espresso dalle Camere finalizzato a segnalare alle istituzioni europee le problematicità dei progetti di atti UE rispetto a tale principio. A tale scopo, le Assemblee parlamentari hanno un termine di otto settimane per potersi pronunciare.

Nella predisposizione di detti pareri le Camere hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di consultare i Consigli regionali (cfr art. 8, l. 234/2012). Questi ultimi, tuttavia, possono comunque far pervenire le loro osservazioni alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'articolo 4 della proposta di legge disciplina l'iter procedurale finalizzato a fornire un contributo attivo dell'Ente nelle procedure di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

A ciò si aggiunge la possibilità per il Consiglio regionale e la Giunta di partecipare alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico, come previsto all'art. 5.

Il Capo II si conclude con la previsione all'art. 6 di appositi strumenti di garanzia del coinvolgimento delle regioni nella fase ascendente, disciplinati dall'art. 24 della legge n. 234 del 2012. In particolare, la citata legge prevede due strumenti di garanzia per il coinvolgimento delle regioni nella fase ascendente: 1) nel caso in cui il progetto di atto normativo europeo riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province ne faccia richiesta, il Governo è tenuto a convocare la Conferenza Stato-Regioni al fine di raggiungere un'intesa; 2) sempre nelle materie di competenza regionale, la Conferenza può richiedere che sulla disamina di un atto sia apposta dal Governo una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

Il Capo III della proposta di legge (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) riguarda la partecipazione della Regione Calabria all'attuazione della normativa e delle politiche europee.

La verifica di conformità, disciplinata all'art. 7, introduce la c.d. fase discendente del diritto europeo volta alla sua applicazione nell'ordinamento regionale; del resto, l'effettivo coinvolgimento degli enti territoriali, e in particolare delle assemblee legislative, nella fase ascendente di formazione del diritto europeo può costituire la premessa per rendere più semplice anche la successiva fase discendente.

La relazione sullo stato di conformità, secondo quanto previsto all'art. 29 della legge 234/2012, è trasmessa dalla Giunta regionale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma si prevede che sulle risultanze di tale verifica la Giunta riferisca al Consiglio durante la c.d. Sessione regionale europea. La finalità di questo istituto, disciplinato all'art. 8, è duplice, fungendo tanto da sede di controllo

quanto di impulso e indirizzo. La Sessione europea rappresenta il momento di sintesi tra ciò che si è fatto e ciò che si intende fare per partecipare alla formazione e dare attuazione al diritto e alle politiche euro unitarie e costituisce, altresì, la principale piattaforma di confronto e collaborazione tra Giunta e Consiglio regionale in materia di affari europei.

I documenti che sono esaminati durante la Sessione, infatti, riguardano tutte le fasi e le parti di questo processo: la summenzionata verifica di conformità che anticipa il disegno di legge europea (fase discendente normativa); il programma legislativo annuale della Commissione europea (fase ascendente normativa); il Rapporto della Giunta regionale sugli affari europei (programmazione euro unitaria e fase ascendente normativa e programmatica).

In riferimento a quest'ultimo documento, disciplinato all'art. 9, si osserva che altre leggi regionali hanno previsto che gli organi di governo della Regione (il Presidente ovvero la Giunta) trasmettano al Consiglio una relazione programmatica finalizzata ad illustrare gli orientamenti e le priorità che la Giunta regionale intende perseguire nell'anno con riferimento alle politiche dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. La relazione indirizzata dall'organo di governo regionale a quello assembleare pare assolvere una funzione quanto mai rilevante, consentendo non solo di veicolare le informazioni necessarie, ma anche e soprattutto di attivare il coinvolgimento e la cooperazione tanto della Giunta quanto del Consiglio regionale nella fase ascendente europea.

La legge regionale europea è disciplinata dettagliatamente all'art. 10, mentre al successivo art. 11 è prevista la possibilità di derogarvi nei casi di urgenza.

Con l'art. 12 relativo all'impugnazione di atti dell'Unione europea, si completa il processo di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto euro unitario. Se, infatti, la fase ascendente (attraverso il controllo di merito, di sussidiarietà e il dialogo politico) rappresenta una forma di controllo *ex ante* della normativa europea, la previsione in capo al Presidente della Giunta di promuovere ovvero di proporre l'impugnazione di atti dell'Unione europea in materie di competenza regionale realizza la possibilità di un controllo *ex post* sulla normativa europea, ai sensi dell'art. 5 della legge 131/2003 e dell'art. 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

L'art. 13 riguarda l'obbligo da parte della Regione di notificare alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento o atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con le modalità stabilite all'art. 45 della legge 234/2012. Il rispetto delle regole degli aiuti di Stato, infatti, impone a tutte le autorità pubbliche, dunque anche alle regioni, di chiedere preventivamente

l'autorizzazione alla Commissione europea, affinché essa verifichi la compatibilità degli aiuti con il mercato interno evitando effetti distorsivi eccessivi della concorrenza.

Il Capo IV (artt. 14, 15 e 16) riguarda l'insieme delle norme procedurali in merito alla programmazione europea e alla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione. L'art. 14 delinea l'iter procedimentale disciplinando la partecipazione dei diversi attori istituzionali coinvolti: la Giunta elabora proposte di piani, programmi e progetti promossi dall'Unione, informandone il Consiglio regionale che dovrà deliberare in merito. Si osserva che la deliberazione con la quale il Consiglio approva le proposte summenzionate contiene gli indirizzi che la Giunta dovrà seguire nel corso dell'attività di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento. In tale previsione si delinea nuovamente l'intreccio delle funzioni di impulso, indirizzo e controllo da parte del Consiglio che, infatti, al termine del negoziato, dovrà approvare definitivamente gli atti citati.

L'art. 15 prevede che il Consiglio regionale approvi anche le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione, mentre le proposte di modifica non sostanziale sono trasmesse alla competente Commissione consiliare per l'espressione del proprio parere.

L'art. 16 riguarda la programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione cui si applica la stessa procedura disciplinata agli articoli 14 e 15.

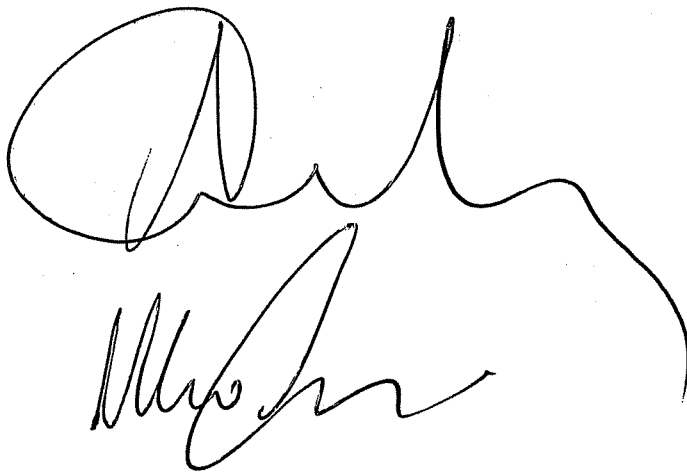
Il Capo V (artt. 17, 18, 19, 20) disciplina le disposizioni finali che prevedono l'adeguamento del Regolamento interno del Consiglio regionale alle prescrizioni contenute dalla legge regionale (art. 17); la neutralità finanziaria della proposta *de quo* (art. 18), il rinvio alla legge 234/2012 per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale (art. 19) e l'abrogazione della legge regionale 3/2007 (art. 20) la cui disciplina è antecedente al Trattato di Lisbona e alla vigente normativa nazionale sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche europee.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge, considerata sia nelle singole disposizioni normative che nel complesso, è *prima facie* ed *ex se* caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico-finanziario.

Infatti, nel caso di specie, trattasi di una proposta di natura ordinamentale e ciò è immediatamente rilevabile dall'oggetto della proposta, dall'allegata relazione illustrativa che esplicita le motivazioni poste a fondamento della medesima, nonché dal tenore letterale e dall'esame delle disposizioni in essa contenute funzionali all'adeguamento dell'ordinamento regionale alle vigenti norme statali in materia di partecipazione delle regioni alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea.

A conferma della natura ordinamentale e della neutralità finanziaria della proposta di legge milita la previsione contenuta all'art. 18, che esplicita, appunto, l'assenza di spesa.

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is large and stylized, with a prominent loop at the beginning. The bottom signature is smaller and more compact, also featuring a loop at the start.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge regionale di iniziativa dei consiglieri Giuseppe Aieta e Mauro D'Acri
recante: "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione"

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale da punto di vista finanziario.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
Totale				

Proposta di Legge n. di iniziativa dei consiglieri G. Aieta e M. D'Acri recante:
“Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 ***(Finalità)***

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni statali vigenti e dello Statuto regionale, disciplina le modalità di partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

Art. 2 ***(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)***

1. La Regione Calabria, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l’Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi, nell’ambito delle rispettive competenze, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, al fine di consentire l’espressione di una posizione unitaria della Regione Calabria sugli atti europei di cui all’art. 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea*).

CAPO II

Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti e delle politiche europee

Art. 3 ***(Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell’Unione europea)***

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in un quadro di leale collaborazione istituzionale, formulano osservazioni sui progetti di atti normativi dell’Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modifiche, qualora essi riguardino materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente ed in particolare dell’art. 24 della legge 234/2012.

2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dei

progetti e degli atti europei, inoltrati dalle Conferenze medesime ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 234/2012.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta, per consentire la formazione di una posizione unitaria della Regione Calabria, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta, entro dieci giorni dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, può proporre al Consiglio regionale di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della proposta da parte del Consiglio regionale senza che sia formalizzata un'intesa, la Giunta può comunque trasmettere le osservazioni ai soggetti istituzionali indicati al comma 2.

4. In assenza della proposta di cui al comma 3, il Consiglio regionale, per il tramite della Commissione consiliare competente per gli affari europei, può in ogni caso formulare le proprie osservazioni con le modalità di cui all'art. 4, commi 2 e 3. Le osservazioni sono trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 2.

5. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione delle osservazioni all'Assemblea legislativa nella prima seduta utile.

Art. 4

(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Ai fini della partecipazione alla verifica del principio di sussidiarietà di cui all'art. 25 della legge 234/2012, la Commissione consiliare competente in materia di affari europei invia alle Camere gli esiti del controllo di sussidiarietà in tempo utile per l'esame parlamentare.

2. La Commissione consiliare competente in materia di affari europei inserisce all'ordine del giorno i progetti di atti legislativi dell'Unione Europea ovvero le proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei consiglieri e di eventuali contributi da parte del partenariato istituzionale ed economico sociale.

3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di affari europei.

4. La risoluzione di cui al comma 3 è trasmessa alle Camere, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle Regioni – rete per la sussidiarietà e alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee; è, altresì, inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza.

Art. 5

(Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le Istituzioni europee)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, il Consiglio regionale e la Giunta partecipano alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della legge 234/2012.

2. La partecipazione del Consiglio regionale al dialogo politico avviene con le modalità di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 4.

Art. 6

(Riserva di esame)

1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi materie di competenza legislativa regionale, può richiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, la convocazione della Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge 234/2012.

2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni a richiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge 234/2012.
3. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'art. 24, comma 7 della legge 234/2012 con propri rappresentanti, individuati dal Presidente della Giunta regionale, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale.

CAPO III

Partecipazione della Regione all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 7

(Verifica di conformità)

1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa europea nelle materie di propria competenza al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 3, della legge 234/2012.
2. La relazione sullo stato di conformità è trasmessa dalla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'art. 29 della legge 234/2012.
3. Nell'ambito della sessione regionale europea di cui all'art. 8, la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.

Art. 8

(Sessione regionale europea)

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale è convocato per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare:
 - a) il disegno di legge regionale europea, di cui all'articolo 10;
 - b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
 - c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, di cui all'art. 7;
 - d) il rapporto sugli affari europei, di cui all'articolo 9.
2. Nell'ambito della sessione europea, possono essere consultati, in merito ad aspetti di propria competenza, gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attività europea regionale.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione.

Art. 9

(Rapporto della Giunta regionale sugli affari europei)

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:
 - a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate agli atti di programmazione di cui all'articolo 15, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;

- b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
- c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
- d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
- e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;
- f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;
- g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 10

(Legge regionale europea)

1. La legge regionale europea è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea sulla base della verifica di conformità di cui all'art.7 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio durante i lavori della Sessione europea ai sensi dell'art. 8.
2. In particolare la legge regionale europea:
 - a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti ovvero per prevenire o per porre fine a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;
 - b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
 - c) contiene le modifiche o abrogazioni della legislazione regionale conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b);
 - d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene inoltre l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
 - a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente specifico;
 - b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
 - c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
5. Alla legge regionale europea è allegata la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui all'art. 7.
6. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo deve in ogni modo avvenire tramite legge regionale europea nel caso in cui esso comporti:
 - a) nuove spese o minori entrate;

b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 11 ***(Misure urgenti)***

1. A fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea, che comportano obblighi di adempimento e scadono prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea per l'anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio regionale la relativa proposta di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
2. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Giunta o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura redigente per l'esame del provvedimento da parte della Commissione consiliare competente.

Art. 12 ***(Impugnazione di atti dell'Unione europea)***

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali (CAL), dandone comunicazione al Consiglio regionale:
 - a) può chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 131/2003, di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-Regioni;
 - b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione sia titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della Commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si sia espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 13 ***(Aiuti di Stato)***

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una scheda sintetica della misura notificata viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della legge 234/2012. Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata, su richiesta del Presidente del Consiglio, previa proposta della Commissione consiliare competente in materie europee. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui il Consiglio regionale in sede di approvazione apporti modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

CAPO IV

Programmazione europea e nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

Art. 14

(Programmazione regionale sulle politiche europee)

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto.
2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano, di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.
3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo una adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.
4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi per la Giunta da seguire nel corso dell'attività di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

Art. 15

(Modifiche agli atti di programmazione europea)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'art. 14, comma 2, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
 - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti.
3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

Art. 16

(Programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)

1. Laddove la programmazione riguardi le risorse nazionali destinate a politiche di sviluppo economico e coesione sociale di cui all'art. 119 Cost., si applica quanto previsto agli articoli 14 e 15 della presente legge.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 17

(Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, i termini e le modalità di svolgimento della sessione europea.

Art. 18

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 19

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*).

Art. 20

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie*) è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

F.to Giuseppe Aieta

F.to Mauro D'Acri